

Studio Previtali srl

Consulenza Fiscale - Assistenza Contabile - Paghe - Sicurezza sul lavoro & C.E.D

APPALTO - SUBAPPALTO - COMMITTENTE

REGIME di SOLIDARIETA' ex L. 7.8.2012, n. 134: il nuovo testo dell'art. 35, co. 28, D.L. 4.7.2006, n. 223, conv. con modif. dalla L. 4.8.2006, n. 248, come novellato dall'art. 13-ter D.L. 22.6.2012, n. 83, conv. con modif. dalla L. 7.8.2012, n. 134, stabilisce che in caso di appalto di opere o di servizi *"l'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore, nei limiti dell'ammontare del corrispettivo dovuto, del versamento all'erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta dal subappaltatore all'erario in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di subappalto"*.

il comportamento da adottare per essere esclusi dagli obblighi solidali: l'appaltatore deve verificare, prima del pagamento del corrispettivo, che a tale data siano stati correttamente eseguiti da parte del subappaltatore gli adempimenti inerenti alle ritenute fiscali relative ai compensi da lavoro dipendente e all'Iva sulle fatture dell'appalto i cui termini siano già scaduti.

L'attestazione dell'avvenuto adempimento di tali obblighi può essere rilasciata anche attraverso un'asseverazione dei soggetti, l'attestazione può essere rilasciata da:

- responsabili dei centri di assistenza fiscale (Caf);
- iscritti negli Albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro;
- soggetti iscritti alla data del 30.9.1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle CCIAA per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria;
- associazioni sindacali di categoria tra imprenditori indicate nell'art. 32, co. 1, lett. a), b) e c), D.Lgs. 241/1997, nonché associazioni di soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche;
- centri di assistenza fiscale per le imprese e per i lavoratori dipendenti e pensionati;
- altri incaricati individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

L'appaltatore, fino all'esibizione della documentazione richiesta da parte del subappaltatore, può sospendere il pagamento del corrispettivo. Viene inoltre imposta la doppia notifica degli atti entro il termine di decadenza ad appaltatore e subappaltatore responsabili in solido.

RESPONSABILITA' del COMMITTENTE: sebbene il committente sia stato escluso dalla responsabilità solidale fiscale, restano comunque a suo carico degli oneri di verifica del corretto operato tributario degli altri soggetti sugli adempimenti inerenti alle ritenute sui compensi da lavoro dipendente e all'Iva sulle fatture dell'appalto.

In base allo stesso meccanismo operante tra appaltatore e subappaltatore, il committente dovrebbe procedere al saldo del corrispettivo all'appaltatore previa esibizione da parte di quest'ultimo della documentazione attestante che gli adempimenti con termini scaduti inerenti alle ritenute fiscali sui compensi da lavoro dipendente e all'Iva su fatture dell'appalto siano stati correttamente eseguiti da appaltatore e dagli eventuali subappaltatori.

Se tale documentazione non viene esibita, il committente può sospendere il pagamento fino alla sua presentazione. Diversa è però l'eventuale conseguenza negativa: infatti, in caso di inadempienza dell'appaltatore e del subappaltatore, il committente non ricade più nella responsabilità solidale, ma può essere punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 5.000 ad Euro 200.000.

Per ogni informazione restiamo a Vs. disposizione e con l'occasione porgiamo distinti saluti.

Madone, 09 ottobre 2012

